



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -  
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -  
Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere -  
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -  
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

**sentenza**

sul ricorso 3065/2011 proposto da:  
L.L. (c.f. (omesso) ), domiciliata in ROMA, PIAZZA  
CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,  
rappresentata e difesa dall'avvocato DI GIOVANNI Loredana, giusta procura in calce al  
ricorso;

- ricorrente -

**contro**

G.M.;

- intimato -

**nonché da**

G.M. (c.f. (omesso) ), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARO 35, presso  
l'avvocato MAZZONI CLAUDIO, rappresentato e difeso dall'avvocato COCCO  
ANTONietta, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale

- controricorrente e ricorrente incidentale -

**contro**

L.L.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 325/2010 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il  
21/04/2010;



udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2012 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato DI GIOVANNI L. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato PARINI ENZO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza non definitiva in data 17/7/2003, il Tribunale di Pescara dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra L.L. e G.M. .

Con sentenza definitiva in data 08/03/2006, il predetto Tribunale confermava l'affidamento del figlio minore alla madre e condannava il G. a corrispondere assegno mensile di Euro 400,00 per il figlio, nonché, a titolo di assegno divorzile alla moglie, una somma pari a quanto sborsato dalla L. per un mutuo contratto per la nuova abitazione.

Proponeva appello il G. .

Costituitasi, la L. chiedeva rigettarsi il gravame e, in via incidentale, elevarsi l'importo dell'assegno a suo favore.

Con sentenza in data 19/01 - 21/04/2010, la Corte di Appello dell'Aquila rigettava entrambi gli appelli.

Ricorre per cassazione la L. .

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale il G. .

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Sono infondate le eccezioni di inammissibilità, nullità, improcedibilità del ricorso principale, sollevate dal controricorrente.

Il ricorso non è tardivo: la sentenza impugnata è stata notificata in data 16/11/2010; il ricorso, notificato a mezzo posta, è stato consegnato a Centro postale di Pescara in data 14/01/2011 (secondo giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte - per tutte, Cass. S.u. n. 7607 del 2010 - entro il termine perentorio di legge, va consegnata copia dell'atto per la spedizione).

Appare altresì valida la procura alle liti in calce al ricorso, ma nel medesimo foglio, nella quale si fa esplicito riferimento al giudizio per cassazione; manca l'indicazione dell'avvocato, che peraltro sottoscrive e autentica la firma del richiedente, sottoscrive il ricorso e viene indicato nell'intestazione di esso. Quanto alla mancata indicazione del codice fiscale della ricorrente, di cui agli artt. 163 e 167 c.p.c., novellati, va precisato che esso ha la funzione di identificare il soggetto a fini prevalentemente fiscali, attiene ai rapporti con



l'amministrazione finanziaria, e la mancata indicazione di esso non può esplicitare i suoi effetti sul processo, costituendo una mera irregolarità, certo non sanzionabile, come vorrebbe il ricorrente, con l'inammissibilità dell'atto. Quanto all'asserita mancata produzione della sentenza impugnata e dell'istanza di richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio, che darebbero luogo ad improcedibilità del ricorso, va precisato che la sentenza appare tempestivamente prodotta, e viene richiamata l'istanza di acquisizione del "fascicolo di parte" (evidente erronea indicazione del fascicolo d'ufficio, in quanto per quello di parte non era ovviamente necessaria istanza alcuna).

Con il primo motivo, la ricorrente principale lamenta vizio di motivazione e violazione della L. Divorzio, art. 5, in ordine all'importo dell'assegno divorzile, determinato dal giudice di merito. Con il secondo, vizio di motivazione ed ulteriore violazione dell'art. 5 predetto in ordine alla sopravvenuta invalidità di essa stessa al 100%.

Con il primo motivo il ricorrente incidentale lamenta violazione della L. Divorzio, art. 5, in ordine ai presupposti dell'assegno di divorzio; con il secondo violazione del predetto art. 5, sull'accertamento della reale capacità economica dell'obbligato; con il terzo, violazione dell'art. 5 sul mantenimento del figlio, convivente con la madre.

Per ragioni sistematiche, vanno trattati congiuntamente i due motivi del ricorso principale ed i primi due di quello incidentale. Quanto ai presupposti dell'assegno di divorzio, va precisato che, per giurisprudenza consolidata, l'assegno va rapportato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità reddituale dei coniugi (per tutte, Cass. N. 2156/2010).

È indubbio che sussista divario reddituale tra i coniugi. Il giudice a quo esamina la posizione della L. (lavoro in impresa di pulizie, dopo la separazione, per un importo di circa Euro 600,00 mensili con cui deve pagare la rata del mutuo della nuova abitazione per circa Euro 180,00 mensili) e quella del G. (che vive con la nuova famiglia: seconda moglie, un figlio di primo letto ed uno di secondo, nella casa ex coniugale, in comodato gratuito da parte della madre; assunto part-time, per l'importo di Euro 1.200,00 mensili; ha costituito una società con la seconda moglie titolare al 95%, e continua a svolgere l'attività di agente di commercio). Ritiene la sentenza impugnata l'inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi del G. , sempre decrescenti, così come degli utili distribuiti ai soci, e ipotizza una sorta di simulazione in ordine alla quota della società costituita, attribuita alla seconda moglie, priva di redditi e di altre risorse patrimoniali. Dunque il divario reddituale tra i coniugi, già presente, dovrebbe semmai ulteriormente accrescersi.

Ancora, il G. - secondo la sentenza impugnata - non ha dimostrato una asserita convivenza more uxorio della L. ne' la cessazione della propria attività di agente di commercio.

Sulla base di tali premesse, la Corte di merito, conferma l'importo dell'assegno per la L. , corrispondente alla rata del mutuo, secondo accordi assunti in sede di separazione consensuale. È vero che giurisprudenza consolidata (per tutte Cass. N. 17017 del 2008) precisa che vi è totale autonomia tra i regimi economici di separazione e divorzio, e il giudice del divorzio non è vincolato dalle statuizioni di separazione. Ma il giudice a quo ha tenuto conto dei presupposti propri dell'assegno di divorzio e del reddito periodico della



moglie (per quanto attiene a vicende successive, indicate dalla L. , collegate ad invalidità lavorativa, potrà essa eventualmente chiedere in prosieguo una modifica delle condizioni di divorzio) per cui il contributo del marito sarà soltanto parziale.

Vanno pertanto rigettati i due motivi del ricorso principale e i primi due di quello incidentale, in quanto infondati. Pure va rigettato, in quanto infondato, il terzo motivo del ricorso incidentale: ancora una volta, va ribadito che le statuizioni economiche della separazione non vincolano il giudice del divorzio;

con motivazione congrua e non illogica, il giudice a quo conferma l'importo dell'assegno per il figlio, convivente con la madre, già elevato dal primo giudice, in considerazione del diverso potere di acquisto della moneta, rispetto alla data di separazione, e delle accresciute esigenze di studio e di svago del ragazzo. Conclusivamente vanno rigettati entrambi i ricorsi. Il tenore della decisione richiede la compensazione delle spese giudiziali.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta i ricorsi e dichiara compensate le spese del presente giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2012



## **PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO DIVORZILE: IL GIUDICE DEL DIVORZIO NON E' VINCOLATO ALLE STATUZIONI ECONOMICHE DELLA SEPARAZIONE**

*Nota a Cass. n. 17370/2012*

GIANLUCA DI FILIPPO

SOMMARIO: 1. INTRODUZIONE. – 2. LA VICENDA. – 3. RATIONES DECIDENDI. – 4. DIFFERENZE TRA I PRESUPPOSTI DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO E QUELLI DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO: DIVERSO ORIENTAMENTO TELEOLOGICO. – 5. EXCURSUS GIURISPRUDENZIALE. – 6. VALORE DELLE STATUZIONI ECONOMICHE DELLA SEPARAZIONE NEL GIUDIZIO DI DIVORZIO. – 7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

1. “Probabilmente” – scriveva Voltaire – “il divorzio ha all'incirca la stessa età del matrimonio. Credo però che il matrimonio abbia qualche settimana di più”<sup>1</sup>. In realtà, benché all'individuo contemporaneo l'affermazione del filosofo parigino possa sembrare poco più che un'ovvietà, in Italia il divorzio fu introdotto – com'è noto – soltanto nel 1970 e confermato dal referendum popolare svolto nel 1974. Orbene, negli anni che hanno immediatamente preceduto l'introduzione del predetto istituto, ci si è domandati se gli obblighi di assistenza materiale e di contribuzione ai bisogni della famiglia dopo lo scioglimento del vincolo coniugale si dissolvessero, come se – in forza del principio *simul stabunt simul cadent* – ad esso fossero indissolubilmente legati, oppure continuassero a permanere, esplicando i loro effetti anche *ultra nuptias*. Dunque, espunta dall'ordinamento la concezione del rapporto coniugale come *consortium totius vitae*, si imponeva una profonda riflessione sul “dopo”, sugli effetti che lo scioglimento del vincolo coniugale avrebbe inevitabilmente prodotto sulle esistenze degli ex coniugi.

A tal riguardo, anche se oggi nessuno la metterebbe in discussione – poiché corollario del personalismo e del solidarismo che informano la nostra *Grundgesetz* –, non può tacersi che alcuni autori negarono l'ultrattività della solidarietà coniugale. Questi, infatti, individuando la fonte degli obblighi di assistenza e di contribuzione nel rapporto coniugale, sostennero che non sarebbe stato possibile affermarne

---

<sup>1</sup> Voltaire, *Questioni sull'Enciclopedia*, 1770.



l'estensione anche oltre lo scioglimento dello stesso.

Tuttavia, sin da subito alla dottrina maggioritaria parve incontrovertibile che, qualora non fosse stata approntata un'adeguata normativa volta a regolare i rapporti patrimoniali tra ex coniugi, l'istituto del divorzio avrebbe rischiato di rivelarsi esiziale per il coniuge non in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni. In una simile prospettiva, il divorzio – astrattamente congegnato come rimedio al fallimento del matrimonio, “allorché questo non è più considerato da ambedue o da uno soltanto dei coniugi come rapporto umano che assicura l'armonico sviluppo della personalità”<sup>2</sup> – avrebbe concretamente finito per ledere la dignità del coniuge non autosufficiente. Inoltre, si sarebbe rivelato strumento elitario, a cui avrebbero verosimilmente fatto ricorso quasi esclusivamente coloro i quali fossero stati liberi dalle catene del bisogno economico.

Per evitare che un tale scenario si verificasse, il legislatore del 1970 si è trovato di fronte ad una scelta necessitata: o risolvere il problema della tutela del coniuge più debole nell'ambito della solidarietà sociale o appellarsi ad una perdurante, ultrattiva, solidarietà familiare<sup>3</sup>. Percorrere il primo sentiero sarebbe stato eccessivamente gravoso, dal punto di vista economico, per la collettività. Si dischiusero, quindi, le porte che conducevano all'affermazione dell'ultrattività della solidarietà coniugale come *ratio* giustificativa dei doveri che continuano a permanere in capo agli ex coniugi anche dopo lo scioglimento del vincolo.

Orbene, gli obblighi intercorrenti tra i coniugi in costanza di matrimonio permangono – pur manifestandosi in forme diverse – anche dopo la pronuncia di divorzio, poiché essi affondano le proprie radici nell'art. 2 Cost., e non già nell'attualità del vincolo coniugale.

Dunque, proprio il principio di solidarietà – sancito dall'art. 2 della Costituzione, vera e propria norma cardine dell'ordinamento – ha imposto al legislatore ordinario di prevedere misure di sostegno per il coniuge economicamente più debole, il quale con il matrimonio ha assunto un impegno sul quale ha fondato la propria famiglia e la propria esistenza. Tuttavia, come è stato opportunamente osservato, “un'accentuazione esasperata dei condizionamenti economici, sia pur dettati da istanze solidaristiche con finalità assistenziali, avrebbe contraddetto la funzione stessa del divorzio che tende a realizzare lo scioglimento del vincolo matrimoniale e quindi la cessazione degli effetti che da esso derivano”<sup>4</sup>. Pertanto, il cimento a cui era chiamato il legislatore dell'epoca si rivelò a dir poco arduo: occorreva, infatti, trovare il giusto equilibrio tra l'esigenza di tutelare il coniuge che – avendo rinunciato per la famiglia alla propria realizzazione professionale – è privo dei mezzi adeguati per

---

<sup>2</sup> P. Stanzione, *Manuale di diritto privato*, pag. 398.

<sup>3</sup> In tal senso, G. Autorino, *Divorzio e tutela della persona*, pag. 309.

<sup>4</sup> Così A. Musio, in *Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico-pratico*, a cura di G. Autorino, pagg. 267 e ss.



provvedere ai propri bisogni e le finalità stesse cui il divorzio mira. Nel tentare di conciliare le predette esigenze, il *conditor legum* ha previsto in capo al coniuge più abbiente l'obbligo di corrispondere un assegno di divorzio a favore dell'altro "quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive".

Peculiare finalità dell'assegno di divorzio, pertanto, è quella assistenziale, trovando fondamentale presupposto per la sua attribuzione nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un superiore principio solidaristico, allo stato di disagio economico in cui venga a trovarsi la parte più debole in dipendenza dello scioglimento del vincolo coniugale.<sup>5</sup>

La norma che disciplina i presupposti necessari per il riconoscimento del diritto al coniuge divorziato di percepire dall'altro il predetto assegno è l'art. 5, comma 6°, della L. 1 dicembre 1970, n. 898, nella versione riformata dall'art. 10 della L. 6 marzo 1987, n. 74, a tenore del quale: "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive". Tale disposizione, dunque, indica una serie di parametri e criteri di cui il Tribunale deve tener conto ai fini di accertare l'eventuale diritto di un coniuge a vedersi corrispondere l'assegno divorzile, nonché – in caso di positivo accertamento – ai fini della determinazione del *quantum* di tale emolumento. Tuttavia, benché possa sembrare che l'art. 5, comma 6°, della L. n. 898/1970 enumeri in maniera chiara ed analitica presupposti e criteri di attribuzione dell'assegno di divorzio, anche nella materia in esame l'opera interpretativa – *rectius*, a volte creatrice, a volte di *finium regundorum* – della giurisprudenza si è rivelata decisiva per delineare con nitidezza i tratti della disciplina *de qua* e per dirimere le numerose dispute ermeneutiche sorte attorno alle disposizioni che regolamentano "il dopo", la fase successiva allo scioglimento del vincolo coniugale.

Orbene, la sentenza in commento costituisce fulgido esempio di come le statuizioni delle Corti abbiano contribuito in maniera determinante affinché si giungesse all'attuale approdo normativo. Invero, in tale pronuncia la Cassazione ha – ribadendo un orientamento già più volte espresso – affermato che "le statuizioni economiche della separazione non vincolano il giudice del divorzio".

---

<sup>5</sup> In tal senso, *ex multis*, Cass. nn. 4040/2003 e 6660/2001.



2. La controversia ha ad oggetto la determinazione dell'ammontare degli assegni di divorzio e di mantenimento corrisposti da Tizio in favore rispettivamente di Caia – l'ex moglie – e del figlio, convivente con la madre.

Il Tribunale di Pescara – dopo avere, con sentenza parziale, pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Tizio e Caia – con sentenza definitiva dell'8 marzo 2006 confermava l'affidamento del figlio alla madre e condannava Tizio a corrispondere assegno mensile di Euro 400,00 per il figlio, nonché – a titolo di assegno divorzile – una somma pari alla rata mensile del mutuo contratto da Caia per l'acquisto dell'abitazione familiare. Ai fini della presente nota, particolarmente importante rilevare che con la predetta decisione il Tribunale di Pescara provvedeva ad elevare l'importo dell'assegno di mantenimento disposto in favore del figlio dal giudice della separazione, in considerazione del diverso potere di acquisto della moneta e delle accresciute esigenze di studio e di svago del ragazzo.

Avverso il suddetto provvedimento proponeva appello Tizio dinanzi alla Corte di Appello dell'Aquila. Costituitasi in giudizio, Caia chiedeva il rigettarsi del gravame e – in via incidentale – che l'importo dell'assegno divorzile corrisposto in suo favore venisse incrementato.

L'adita Corte di Appello rigettava entrambi gli appelli, confermando integralmente le statuizioni di primo grado.

Contro tale ultima pronuncia, Caia ricorreva per Cassazione, articolando due motivi di gravame: con il primo motivo, la ricorrente lamentava il vizio di motivazione e violazione dell'art. 5, comma 6°, della L. 1 dicembre 1970, n. 898, in ordine alla determinazione dell'importo dell'assegno divorzile; con il secondo, censurava la violazione del suddetto art. 5, comma 6°, in merito alla sopravvenuta – rispetto alla pronuncia di divorzio – totale (cioè del 100%) invalidità di ella stessa.

Tizio resisteva con controricorso e altresì proponeva ricorso incidentale. Con il primo motivo, il ricorrente incidentale asseriva la violazione dell'art. 5, comma 6°, della L. 1 dicembre 1970, n. 898, in ordine ai presupposti dell'assegno di divorzio; con il secondo, violazione del predetto art. 5, comma 6°, in merito all'accertamento della reale capacità economica dell'obbligato; con il terzo, violazione dell'art. 5, l. div., in ordine alla determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento da corrispondere la figlio, convivente con la madre.

Per ragioni sistematiche, la Suprema Corte trattava congiuntamente i due motivi del ricorso ed i primi due di quello incidentale.

La Cassazione, premesso che l'importo dell'assegno divorzile dovesse essere “rapportato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità reddituale dei coniugi”, ravvisava che la Corte d'Appello avesse correttamente preso atto del divario reddituale sussistente tra i due coniugi e ritenuto inattendibili le dichiarazioni dei redditi dell'uomo – sempre decrescenti –, prospettando un divario ancora più ampio di quello risultante da quanto dichiarato dalle parti.





Sulla base di tali premesse, osservava la Cassazione, la Corte di merito aveva quindi confermato l'importo dell'assegno divorzile corrisposto in favore di Caia, pari alla rata del mutuo, secondo accordi assunti in sede di separazione consensuale. Dunque, la Suprema Corte, dopo aver richiamato l'orientamento consolidato per il quale "vi è totale autonomia tra i regimi economici di separazione e divorzio", rigettava i due motivi del ricorso ed i primi due di quello incidentale, ritenendo che la Corte d'Appello dell'Aquila fosse giunta alla predetta decisione tenendo correttamente conto dei presupposti propri dell'assegno di divorzio e del reddito periodico percepito dalla moglie, e non limitandosi a recepire *tout court* il regime economico disposto all'esito del giudizio di separazione.

Infine, la Cassazione dichiarava infondato anche il terzo motivo del ricorso incidentale proposto da Tizio, con il quale quest'ultimo lamentava la violazione dell'art. 5, l. div., in ordine alla determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento da corrispondere la figlio, poiché, stando alla prospettazione del controricorrente, la Corte di merito non avrebbe potuto elevare l'importo dell'assegno di mantenimento disposto in favore del figlio dal giudice della separazione. La Suprema Corte, ribadendo che "le statuizioni economiche della separazione non vincolano il giudice del divorzio", rigettava anche il predetto motivo di ricorso.

3. Preso atto del *dictum* della Corte di legittimità, occorre individuare le *rationes* alla base di tale decisione. A tal riguardo, occorre premettere che, stante la scarsa motivazione addotta dalla Corte di nomofilachia, la predetta opera di individuazione è rimessa al certosino lavoro di ricostruzione dell'interprete. Ciò posto, è opportuno rilevare sin d'ora che l'orientamento ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza in commento è fondato su disposizioni normative, nonché su esigenze di coerenza sistematica.

È indubbio che il percorso argomentativo seguito dalla Cassazione, come può meglio evincersi dall'analisi di precedenti pronunce riconducibili al filone giurisprudenziale *de quo*, tragga le mosse dalle profonde differenze intercorrenti tra l'istituto della separazione e quello del divorzio. Invero, proprio in ragione della diversità delle discipline sostanziali, sostenere la vincolatività per il giudice del divorzio delle statuizioni patrimoniali pronunciate all'esito del giudizio di separazione avrebbe ineluttabilmente comportato l'incorrere in un gravissimo errore logico, ancor prima che giuridico. Dunque, la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti – per accordo tra le parti o in forza di decisione giudiziale – nel regime di separazione dei coniugi, poiché diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diversi sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. L'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di scioglimento del matrimonio, deve essere, infatti, determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato.



Oltre che da quella poc'anzi rammentata, già di per sé decisiva ai fini della formulazione di un giudizio positivo sull'orientamento *de quo* della Suprema Corte, quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza in commento è suffragato anche da ragioni di carattere sistematico.

Invero, qualora fosse stata affermata la vincolatività delle statuizioni economiche pronunciate in sede di separazione si sarebbe giunti all'inammissibile portato di introdurre surrettiziamente nell'ordinamento una vera e propria "*regolamentazione preventiva degli effetti patrimoniali del divorzio*". Una tale conclusione avrebbe tramutato le disposizioni che individuano i presupposti per il riconoscimento ed i criteri per la determinazione dell'assegno divorzile in *norme vuote*, in enunciazioni prive di ogni efficacia. Alla luce di quanto appena osservato, appare evidente che se il legislatore avesse inteso vincolare il giudice del divorzio alle statuizioni economiche pronunciate all'esito del giudizio di separazione non avrebbe approntato, accanto alla disciplina che individua i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, una normativa *ad hoc* volta a disciplinare presupposti per la concessione dell'assegno di divorzio, ma – al più – si sarebbe limitato a prevedere un generico rinvio alla disciplina dell'assegno di mantenimento.

Dunque, proprio la predisposizione da parte del legislatore di due normative distinte – l'una volta a disciplinare l'assegno di mantenimento, l'altra quello di divorzio – rappresenta un indice normativo da cui discende, quasi come fosse un corollario, la non vincolatività delle statuizioni patrimoniali pronunciate all'esito del giudizio di separazione nei confronti del giudice del divorzio. Infatti, qualora il *conditor legum* avesse optato per la vincolatività dei provvedimenti emanati con la sentenza conclusiva del processo per la separazione giudiziale dei coniugi, giammai avrebbe provveduto a dettare delle disposizioni finalizzate a disciplinare i presupposti dell'assegno di divorzio.

In aggiunta alle ragioni or ora esposte, sfogliando le pagine del codice civile è possibile individuare una disposizione dalla quale inferire la correttezza dell'orientamento ribadito della Suprema Corte nella sentenza in commento: il comma 7 dell'art. 156 c.c., che prevede la possibilità di richiedere la modifica delle condizioni economiche della separazione, a tenore del quale "*qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti*". La norma contempla, pertanto, la possibilità che i provvedimenti pronunciati ai sensi dei precedenti commi dell'art. 156 c.c. – cioè le statuizioni pronunciate dal giudice all'esito del giudizio di separazione<sup>6</sup> – possano essere

---

<sup>6</sup> Fondamentale rilevare che la modifica e la revoca di cui all'art. 156, comma 7°, c.c. hanno ad oggetto i provvedimenti emanati in via definitiva con la sentenza conclusiva del processo per la separazione giudiziale dei coniugi e non i provvedimenti provvisori disposti dal presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 708 c.p.c. o dal giudice istruttore del processo. In tal senso, *ex multis*, Cass. civ., sez. un., 27 luglio 1993, nella quale si afferma: "*fin quando le statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione siano suscettibili di modifica all'interno di quel*



modificati e revocati qualora dovessero sopravvenire giustificati motivi. Ordunque, se l'ordinamento consente di modificare quanto statuito all'esito del processo per la separazione giudiziale dei coniugi, mediante l'instaurazione di un procedimento *ad hoc* previsto dall'art. 710 c.p.c., non si comprende come possa sostenersi l'assoluta vincolatività delle stesse statuizioni per il giudice del divorzio. Nella denegata ipotesi in cui quest'ultima prospettazione avesse trovato accoglimento, si sarebbe giunti a delineare un quadro normativo a dir poco incoerente: infatti, sarebbe stato possibile – nelle forme e nei modi previsti dalla legge – chiedere la modifica delle condizioni della separazione (e, dunque, anche delle statuizioni di carattere patrimoniale), ma – al contempo – le stesse sarebbero state in ogni caso vincolanti per il giudice del divorzio. Ciò avrebbe comportato che, qualora *medio tempore* tra il giudizio di separazione e quello di divorzio fossero sopraggiunti *giustificati motivi* di cui al comma VII dell'art. 156 c.c., il giudice del divorzio non avrebbe potuto – essendo alle stesse vincolato – modificare le condizioni della separazione ed i coniugi separati avrebbero dovuto necessariamente, anche in pendenza del giudizio di divorzio, instaurare il procedimento – esterno – previsto dall'art. 710 del codice di procedura civile. In realtà, come affermato dalla Corte di Cassazione, “*poiché l'assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi in regime di separazione è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio, deve sempre ritenersi ammissibile – proprio per l'opportunità del simultaneus processus innanzi allo stesso giudice per la definizione delle questioni patrimoniali indubbiamente connesse – la domanda di adeguamento dell'assegno di separazione nel corso del giudizio di divorzio*”<sup>7</sup>. Ciò posto, sarebbe stato a dir poco paradossale attribuire al giudice del divorzio – qualora avesse ravvisato i presupposti di cui al comma VII dell'art. 156 c.c. – il potere di modificare le condizioni disposte all'esito del procedimento di separazione ed, al contempo, dichiararlo alle stesse vincolato. Una siffatta architettura normativa avrebbe *de facto* implicato il totale appiattimento del giudizio di divorzio su quello di separazione: invero, il giudice del divorzio avrebbe dovuto limitarsi a recepire *tout court* le statuizioni economiche della separazione, potendole modificare soltanto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 156 c.c.; sarebbe stata espunta ogni determinazione giudiziale in ordine agli assetti economici del divorzio; in definitiva, il giudizio di divorzio avrebbe perso il suo *proprium*, degradando a mera appendice di quello di separazione, a fase processuale finalizzata esclusivamente a dichiarare lo scioglimento matrimonio, senza che tale scioglimento comportasse nuovi ed ulteriori effetti.

In virtù delle ragioni poc'anzi esposte, non è revocabile in dubbio che l'orientamento ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza in commento sia da

---

*giudizio, l'instaurazione del procedimento – esterno – di cui all'art. 710 c.p.c. è preclusa e la domanda di modifica non è proponibile, in quanto manca la statuizione da modificare ed il giudizio è privo di oggetto”.*

<sup>7</sup> In tal senso, Cass. civ., 24 agosto 1994, n. 7488.



condividere non soltanto in virtù delle molteplici e rilevanti differenze sussistenti tra le discipline, i presupposti e le finalità dell'assegno di mantenimento e quelli dell'assegno divorzile, ma anche per ragioni di coerenza sistematica.

4. Come già evidenziato, la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti – per accordo tra le parti o in forza di decisione giudiziale – nel regime di separazione dei coniugi, poiché diverse sono le rispettive normative sostanziali così come diversi sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. Ciò premesso, per ragioni di completezza espositiva, occorre indugiare – sia pure brevemente – sulle differenze che intercorrono tra la disciplina dell'assegno di divorzio e quella dell'assegno di mantenimento.

Precedentemente all'introduzione nell'art. 5 della l. n. 898/70 del richiamo allo stato di bisogno del coniuge creditore, alcuni autori – muovendo dagli elementi di determinazione dell'assegno di divorzio previsti nell'originaria formulazione della norma *de qua* (condizioni economiche dei coniugi, motivi della decisione, contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare) – qualificavano l'emolumento in questione come assegno alimentare o di mantenimento, con l'inevitabile conseguenza di “sfumare la differenza tra effetti patrimoniali della separazione e quelli del divorzio, sostenendo che l'assegno in questione costituiva una sorta di prolungamento del rapporto matrimoniale”<sup>8</sup>.

Tuttavia, a seguito dell'introduzione della novella del 1987, la predetta ricostruzione – peraltro già avversata da parte della dottrina – fu destituita di ogni fondamento.

Invero, l'assegno di divorzio, nella normativa dettata dal riformato art. 5 della legge n. 898 del 1970, si configura con natura eminentemente assistenziale, essendone condizionata l'attribuzione alla specifica circostanza della mancanza di mezzi adeguati o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, mentre gli altri criteri costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, dal reddito di entrambi – valutati unitariamente e confrontati alla luce del paradigma della durata del matrimonio – sono destinati ad operare solo se l'accertamento dell'unico elemento attributivo si sia risolto positivamente, e quindi ad incidere unicamente sulla quantificazione dell'assegno stesso.

Dunque, presupposto del diritto all'assegno è rappresentato dall'assenza di adeguati redditi propri da parte del coniuge beneficiario o comunque l'incapacità da parte di quest'ultimo di poterseli procurare per ragioni obiettive.

---

<sup>8</sup> A. Musio, in *Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico-pratico*, a cura di G. Autorino, pag. 271.



Trascorrendo ai presupposti ed alle finalità dell'assegno di mantenimento, norma di riferimento è l'art. 156 c.c., a tenore del quale “*il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri*”.

Muovendo dal dettato da tale disposizione, l'orientamento dottrinale prevalente ritiene che il predetto emolumento possa essere riconosciuto quando sussistano due presupposti: la non addebitabilità della separazione ed uno squilibrio economico tra i coniugi, determinato dall'insufficienza dei redditi del beneficiario in rapporto all'entità delle sostanze dell'obbligato.<sup>9</sup> Stante la siffatta configurazione normativa dell'assegno di mantenimento, la dottrina ha individuato la finalità dell'istituto in esame nell'assicurare ad entrambi i coniugi il reciproco soddisfacimento dei bisogni materiali e spirituali che essi erano in grado di realizzare con le sostanze e la capacità di lavoro nella famiglia unita. Dunque, ciò che il legislatore – prevedendo tale disciplina – ha inteso salvaguardare è il tenore di vita che il coniuge godeva con la coabitazione, in quanto la separazione personale non scioglie il vincolo matrimoniale ed i doveri di solidarietà economica si conservano invariati, salva l'ovvia necessità di adeguarli al venir meno della convivenza.

Dal quadro sinottico poc'anzi affrescato emerge con nitidezza come la disciplina dell'assegno di mantenimento presenti molteplici e rilevanti differenze rispetto a quella dell'assegno di divorzio. Ciò posto, quella che più d'ogni altra preclude di assimilare i due istituti predetti è il diverso orientamento teleologico degli stessi: invero, da una parte, l'assegno di mantenimento mira ad assicurare ad entrambi i coniugi il reciproco soddisfacimento dei bisogni materiali e spirituali che essi erano in grado di realizzare con le sostanze e la capacità di lavoro nella famiglia unita; *ex altera parte*, l'assegno di divorzio è connotato da natura eminentemente assistenziale<sup>10</sup>. L'impossibilità di appiattire la normativa dell'assegno di divorzio su quella prevista per l'assegno di mantenimento trova conferma anche dall'atteggiarsi della disciplina

---

<sup>9</sup> *Ex multis*, G. Pignataro, in *Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico-pratico*, a cura di G. Autorino, pagg. 110 e ss.

<sup>10</sup> A tal riguardo, muovendo dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale l'accertamento del diritto all'assegno divorzile debba essere effettuato verificando innanzitutto l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, con la conseguenza che – ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile – non è necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, alcuni autori si sono spinti ad affermare che “in termini prettamente sostanziali e non di filosofia di diritto, nella realtà pratica non si ravvisa alcuna apprezzabile differenza tra assegno di mantenimento ed assegno di divorzio, il che è di una certa gravità”. Così G. Contiero, *Il trattamento economico del coniuge nella separazione e nel divorzio*, p. 151.



processuale. Invero, nel caso in cui venga instaurato un procedimento di divorzio mentre è pendente un giudizio di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c., avente ad oggetto la revisione dei provvedimenti di natura economica, non si verifica la litispendenza di cui all'art. 39 del codice di procedura civile. Infatti, proprio in virtù della diversa natura dei due emolumenti *de quibus*, la giurisprudenza esclude – in seguito alla richiesta dell'assegno proposta nel giudizio di divorzio – la cessazione della materia del contendere nell'ambito del giudizio di modifica dell'assegno di mantenimento instaurato ai sensi dell'art. 710 del codice di procedura civile.

Alla luce delle considerazioni appena svolte, meglio si comprende l'orientamento giurisprudenziale ribadito dalla Cassazione nella sentenza in commento: le differenze tra la disciplina, i presupposti e la finalità dell'assegno di mantenimento e quelli dell'assegno di divorzio sono tante e tali che giammai sarebbe stato possibile – pena un pernicioso ed ingiustificato stravolgimento del dettato normativo – vincolare il giudice del divorzio a quanto statuito all'esito del processo di separazione.

5. Come detto, con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha ribadito un orientamento più volte affermato in precedenti arresti. Tuttavia, pur dovendosi riconoscere la natura monolitica del predetto indirizzo, non può obliterarsi che dalle motivazioni – sovente non sufficientemente esaustive – delle sentenze riconducibili al filone giurisprudenziale richiamato non sempre sia stato possibile ricostruire l'iter logico seguito dagli Ermellini per giungere all'odierno approdo.

Orbene, al fine di consentire l'emersione delle *rationes* a fondamento dell'orientamento giurisprudenziale *de quo*, si rende opportuno richiamare alcune sentenze nelle quali la Suprema Corte ha tracciato in maniera maggiormente analitica il sentiero argomentativo percorso per arrivare ad affermare la non vincolatività delle statuizioni patrimoniali pronunciate all'esito del giudizio di separazione per il giudice del divorzio.

A tal riguardo, particolarmente significativa la sentenza n. 11575 del 2001, nella quale la Suprema Corte ha illustrato con precisione le ragioni che fondano l'indirizzo consolidato di cui si discorre. Invero, nella predetta pronuncia la Cassazione ha statuito che: “*la determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5 modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10 è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione*”. (Cass. civ., 11 settembre 2001, n. 11575).



Altra pronuncia di non secondo momento è la n. 17128 del 2004, nella quale gli Ermellini hanno affermato che l'assegno divorzile “è determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto all'assegno spettante al coniuge separato, il quale può costituire, nei congrui casi un utile elemento di riferimento e non già il dato cui ancorare necessariamente il riconoscimento dell'assegno di divorzio o parametrarne la determinazione, senza possibilità di discostarsene in assenza di eventuali mutamenti nella situazione economica dei due coniugi” (Cass. civ., Sez. I, 27 agosto 2004, n. 17128).

Oltre alle precedenti, si rende opportuno citare anche la sentenza n. 1203 del 2006, nella quale la Cassazione ha statuito che la mancata richiesta, in sede di separazione, di un assegno di mantenimento da parte del coniuge richiedente l'assegno di divorzio non rappresenta una circostanza decisiva ai fini della dimostrazione dell'attuale autosufficienza economica del coniuge richiedente, poiché è determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto a quelli previsti per il riconoscimento al coniuge separato dell'assegno di mantenimento (Cass. civ., 20 gennaio 2006, n. 1203).

Indugiando sugli arresti appena ricordati, non soltanto si ha l'opportunità di individuare alcune tra le ragioni su cui si fonda la statuizione in commento, potendo – *rectius*, dovendo – altresì esser tratte le mosse per formulare un'altra importante osservazione.

Invero, all'interprete attento non sfugge che se la giurisprudenza di legittimità è sempre stata granitica nell'affermare la non vincolatività delle statuizioni patrimoniali pronunciate all'esito del giudizio di separazione per il giudice del divorzio, si è rivelata decisamente più ondivaga – almeno nelle espressioni adoperate – sul valore, sancitane la non vincolatività, che il giudice del divorzio dovesse attribuire alle predette statuizioni. Dunque, alla luce di quanto appena affermato, è opportuno domandarsi se ed in quale misura il giudice chiamato a pronunciare lo scioglimento del rapporto coniugale possa, ai fini delle determinazioni in ordine al riconoscimento ed all'ammontare dell'assegno di divorzio, valutare quanto stabilito all'esito del giudizio di separazione.

6. Sulla questione, come detto, la giurisprudenza di Cassazione è stata decisamente oscillante. Infatti, mentre in un primo momento la Suprema Corte aveva sostenuto che l'assegno di mantenimento dovesse essere tenuto presente come un parametro utile – anche se non vincolante – per una più completa ed esauriente valutazione della situazione economica dei coniugi (Cass. civ., 28 ottobre 1986, n. 6312), successivamente statuiva che in sede di determinazione dell'assegno di divorzio fosse *irrelevante* la misura dell'assegno di mantenimento attribuito, o concordato, in sede di separazione (Cass. civ., 9 maggio 2002, n. 6641).

Ciò posto, non può obliterarsi che le sentenze pronunciate negli ultimi anni paiano sul punto essere maggiormente concordanti. Invero, sembra che la Suprema Corte abbia avvertito, recependo l'orientamento espresso da numerose corti di



merito<sup>11</sup>, la necessità di dichiarare *expressis verbis* valutabili nel procedimento di divorzio – in virtù del principio di acquisizione operante nell’ordinamento processuale, nonché per ragioni di economia processuale – le condizioni economiche disposte dalla sentenza di separazione. A tal riguardo, la Cassazione ha in un primo momento affermato che nella determinazione dell’assegno divorzile quanto statuito all’esito del giudizio di separazione “*può costituire, nei congrui casi un utile elemento di riferimento*” (Cass. civ., Sez. I, 27 agosto 2004, n. 17128). Ancora, in una pronuncia temporalmente molto prossima a quella appena citata, la Corte di legittimità ha asserito che: “*il riconoscimento e la quantificazione dell’assegno di divorzio sono indipendenti dalle statuizioni economiche adottate nel giudizio di separazione personale, pur potendo gli accertamenti svolti in quella sede fornire elementi di valutazione nel giudizio divorzile*”. (Cass. civ., 2 novembre 2004, n. 21046). Altra tappa rilevante nell’iter giurisprudenziale che ha chiarito il valore attribuibile alle statuizioni economiche della separazione nel giudizio di divorzio è certamente stata scandita da una sentenza del 2005, nella quale gli Ermellini hanno affermato che: “*l’assetto economico stabilito all’atto della pregressa separazione personale costituisce solo un elemento utile di valutazione nel contesto degli ulteriori dati presuntivi emersi, suscettibili di essere apprezzati in favore della parte richiedente l’assegno, per il principio di acquisizione presente nel vigente ordinamento processuale – in base al quale le risultanze istruttorie comunque ottenute concorrono alla formazione del convincimento del giudice – , anche in assenza della prova da parte del richiedente stesso della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l’attribuzione dell’assegno in questione*” (Cass. civ., 27 luglio 2005, n. 15728).

La possibilità di valutare debitamente nel procedimento divorzile le condizioni economiche della separazione – che emergeva *in nuce* già dalle sentenze poc’anzi riportate – ha da ultimo trovato definitivo accoglimento in una pronuncia del 2011, nella quale la Suprema Corte ha statuito che: “*la diversità dei requisiti cui è subordinata l’attribuzione dell’assegno divorzile, rispetto a quelli prescritti dall’art. 156 c.c., per l’assegno di mantenimento, non esclude la possibilità di tener conto dell’assetto economico stabilito all’atto della separazione, quale utile elemento di valutazione nel contesto degli ulteriori elementi presuntivi eventualmente emersi, i quali possono costituire oggetto di apprezzamento in favore della parte istante anche in assenza di prova da parte di quest’ultima della sussistenza delle condizioni richieste per l’attribuzione dell’assegno, in virtù del principio di acquisizione operante nel vigente ordinamento processuale, in base al quale le risultanze istruttorie comunque acquisite concorrono alla formazione del convincimento del giudice*” (Cass. civ., 24 gennaio 2011, n. 1613).

All’esito dell’analisi appena condotta, è possibile affermare che, sebbene i provvedimenti emanati con la sentenza conclusiva del procedimento per la separazione giudiziale dei coniugi e le condizioni concordate nell’ambito della separazione consensuale omologata non abbiano efficacia vincolante per il giudice del divorzio, nel procedimento divorzile ai primi debba essere riconosciuta rilevanza in

---

<sup>11</sup> *Ex multis*, Trib. Messina 10 dicembre 2002, in *De Jure Giuffrè*.





termini conoscitivi della situazione patrimoniale dei coniugi.<sup>12</sup> Dunque, si ritiene che – ribaditone il valore non vincolante – l’assetto economico configuratosi all’esito del procedimento di separazione possa rappresentare per il giudice del divorzio un indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione.

7. L’assegno di divorzio è determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto a quelli rilevanti per il trattamento del coniuge separato. Dunque, il regime patrimoniale concordato o deciso in sede di separazione, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, non riveste efficacia vincolante per il giudice del divorzio. Si è giunti al predetto approdo muovendo dalle significative differenze di disciplina, natura e finalità intercorrenti tra l’assegno di mantenimento e l’assegno di divorzio. Quest’ultimo, infatti, costituendo effetto diretto della pronuncia di divorzio<sup>13</sup>, presuppone innanzitutto lo scioglimento del vincolo matrimoniale e, dunque, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti eventualmente disposti all’esito del giudizio di separazione. Ciò perché la separazione instaura un regime che, a differenza del divorzio, tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del vincolo coniugale compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore ed il tipo di vita di ciascuno dei coniugi.

Invece, con la pronuncia di divorzio, capace di sciogliere a tutti gli effetti il matrimonio, “la situazione muta radicalmente, tanto da far residuare tra gli ex coniugi solo un vincolo di solidarietà di tipo preminentemente assistenziale che, in quanto tale, presuppone nell’ex coniuge assistito non soltanto la mancanza di mezzi economici adeguati, ma anche l’oggettiva impossibilità di procurarseli mettendo altresì a frutto tutte le proprie capacità di lavoro”<sup>14</sup>.

Come è stato acutamente notato, la predetta circostanza finisce per incidere anche sull’ultrattività degli accordi riguardanti le modalità con cui ciascun coniuge contribuiva in costanza di matrimonio – in virtù di quanto disposto dall’art. 143 c.c. – ai bisogni della famiglia, posto che la mancata previsione nel dettato dell’art. 156 c.c. della locuzione “o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive” –

---

<sup>12</sup> In tal senso anche G. Contiero, *Il trattamento economico del coniuge nella separazione e nel divorzio*, p. 156.

<sup>13</sup> In tal senso, si è più volte pronunciata la Corte di Cassazione, che ha affermato: “*la determinazione dell’assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, costituendo effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l’assetto economico stabilito all’atto della pregressa separazione personale costituisce solo un elemento utile di valutazione nel contesto degli ulteriori dati presuntivi emersi, suscettibili di essere apprezzati in favore della parte richiedente l’assegno, per il principio di acquisizione presente nel vigente ordinamento processuale – in base al quale le risultanze istruttorie comunque ottenute concorrono alla formazione del convincimento del giudice – , anche in assenza della prova da parte del richiedente stesso della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l’attribuzione dell’assegno in questione?*”. (Cass. civ., 27 luglio 2005, n. 15728).

<sup>14</sup> Giusti-Russo, *L. 1 dicembre 1970, n. 898*, in *Commentario al codice civile*, a cura di P. Cendon, pagg. 379-380.



presente, invece, nel corpo dell'art. 5, 6° comma, l. div. – appare niente affatto priva di ragion d'essere. Invero, “se prima della separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato (sia pure soltanto per *facta concludentia*) che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione”, mentre il divorzio – stante lo scioglimento del vincolo coniugale da esso derivante – “comporta la necessità di valutare soltanto l'oggettiva incapacità del coniuge onerato a produrre redditi”<sup>15</sup>.

Dato – opportunamente – ampio risalto alla non vincolatività per il giudice del divorzio delle statuizioni economiche pronunciate all'esito del procedimento di separazione, occorre altresì precisare che essa non debba essere eccessivamente enfaticizzata. Invero, l'assegno di mantenimento e quello di divorzio, pur essendo istituti autonomi e distinti, non possono essere configurati come monadi, come rette parallele destinate a non intersecarsi in alcun punto. Infatti, l'assegno disposto in sede di separazione può costituire un ottimo indicatore di quello che è il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e rappresentare per il giudice del divorzio un indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione.

In conclusione, sia consentita un'ultima, importante, osservazione. Non può tacersi che nell'ambito della giurisprudenza di merito si riscontri una prassi generalizzata consistente nel confermare in sede presidenziale – con un atteggiamento fortemente prudente, che consiglia di non alterare gli equilibri ormai consolidati, salvo siano intervenute, *medio tempore*, modifiche eccezionali, idonee ad essere apprezzate anche in via urgente ed interinale – la regolamentazione della separazione. Ciò è tanto più vero se si considera che il contenuto della sentenza di separazione è sovente il primo elemento ad essere valutato ai fini della determinazione delle condizioni economiche del divorzio. Dunque, nella prassi, quanto statuito all'esito del processo di separazione è *de facto* percepito come una sorta di *start point* dal quale muovere per delineare i tratti del regime patrimoniale del divorzio.

---

<sup>15</sup> Giusti-Russo, *L. 1 dicembre 1970, n. 898*, in *Commentario al codice civile*, a cura di P. Cendon, pag. 380.